



Ministero delle Finanze
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Circolare del 03/08/1979 n. 25 - parte 3

Oggetto:

I.v.a.. D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Disposizioni generali. Norme integrative e correttive. D.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24 e d.p.r. 31.3.1979 n. 94.

Sintesi della parte:

La circolare illustra il contenuto dell'art. 10 (operazioni esenti) del dpr 26.10.1972, come risultante dalle modificazioni apportate dai dd.pp.rr. n. 24 e n. 94 del 1979.

Testo:

Operazioni esenti - Art. 10 - - Operazioni di credito e di finanziamento ecc. Nel settore del credito il beneficio dell'esenzione e' stato generalizzato nel senso che non e' piu' limitato alle operazioni effettuate dagli istituti e aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella L. 7 marzo 1938, n. 141, ma e' esteso alle operazioni di credito e finanziamento da chiunque effettuate (societa' finanziarie, enti, ecc.). Conseguentemente, sono da comprendere nell'esenzione, indipendentemente dal saggio d'interesse praticato:

a) le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilita', gia' previste al n. 7 della precedente formulazione dell'art. 10;
b) i prestiti di denaro al personale dipendente e i mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti, gia' rientranti nella esenzione prevista al punto 18 della precedente normativa;
c) le dilazioni di pagamento (ai sensi dell'art. 15, n. 2, tali operazioni erano escluse dal computo della base imponibile nei limiti di 9 punti);
d) la gestione dei fondi comuni di investimento e le gestioni similari.
- Operazioni relative alla riscossione dei tributi Vengono espressamente dichiarate esenti anche le operazioni effettuate, in base a specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito per conto dei contribuenti (versamenti imposte dirette e I.V.A.).

Operazioni degli istituti di credito su pegno L'art. 1 del D.P.R. 24/1979 ha soppresso la norma che esentava le operazioni degli istituti di credito su pegno relative alla vendita all'asta di oggetti pignorati. Conseguentemente, a far fermo dal 1 aprile 1979, le operazioni suddette sono soggette all'imposta.

- Operazioni relative a valute estere, titoli, quote sociali ecc. Come gia' detto a proposito dell'art. 2, rientrano nell'esenzione, per effetto delle nuove disposizioni, le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione.

Rifluiscono, altresì, nell'esenzione le operazioni relative ad azioni, obbligazioni e ad altri titoli non rappresentativi di merce e a quote sociali.

- Cessioni di carta e prestazioni tipografiche Le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le relative prestazioni di composizione e stampa agli editori medesimi rese, prima fuori del campo di applicazione dell'I.V.A., sono ora incluse tra le operazioni esenti.

Giova, pero', precisare al riguardo che, in forza del disposto dell'art. 19, u.c., le cennate operazioni non influiscono nella determinazione del calcolo del pro rata di detrazione nei confronti del cedente della carta e del prestatore dei servizi.

- Cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli Le cessioni di oro, nelle suddette forme, sono considerate esenti dall'imposta. L'esenzione e' determinata dalla considerazione che l'oro, nelle suddette forme, e' tipicamente destinato all'uso industriale: ne consegue che

l'esenzione non spetta qualora la cessione abbia per oggetto oro già lavorato anche se si presenta in forme analoghe a quelle sopra indicate.

- Cessioni gratuite di beni Come già detto a proposito dell'art. 2 sono considerate esenti, dalle nuove disposizioni, le cessioni gratuite di beni, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica nonché a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996.

- Trasporti pubblici urbani Per quanto concerne i trasporti pubblici urbani di persone, viene chiarito con le nuove disposizioni, a conferma di quanto già precisato in via amministrativa, che l'esenzione compete qualunque sia il mezzo con il quale si effettua il trasporto. Anche i trasporti eseguiti mediante slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestri a funi senza rotaie fruiscono dell'esenzione, giusta il richiamo al R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella L. 5 gennaio 1939, n. 8.

- Prestazioni sanitarie Atteso il richiamo fatto dalla legge all'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934, n.

1265 e successive modificazioni, rientrano nella previsione di esenzione, oltre alle prestazioni tipicamente sanitarie, quali quelle rese nell'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria e della farmacia, anche le attività sanitarie ausiliarie svolte da levatrici, assistenti sanitarie vigilatrici e da infermiere diplomate. Il beneficio fiscale si applica, inoltre, alle prestazioni rese nell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali quelle dell'odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Attesa la formulazione della norma, i richiami legislativi in essa contenuti e le finalità sociali che si intendono perseguire, si precisa che fruiscono della esenzione anche le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati (ad esempio società di persone o di capitali, enti, ecc.) e indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi. Ciò nella considerazione che le cennate prestazioni, in quanto rese a scopo di accertamento diagnostico, hanno diretto rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie.

- Prestazioni di ricovero e cura L'esenzione già prevista per le prestazioni di ricovero e cura rese ai ricoverati, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, è estesa con le nuove disposizioni anche alle prestazioni ambulatoriali - in armonia a quanto stabilito per le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni sanitarie - effettuate da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica.

Atteso il carattere oggettivo della esenzione, si chiarisce che la stessa si rende applicabile indipendentemente dalla struttura organizzativa dei soggetti sopra menzionati (enti, organismi associativi o societari). Si pone in evidenza che l'esenzione, per quanto concerne le cliniche o case di cura, è subordinata al fatto che la prestazione sanitaria sia resa in regime di convenzione con le Regioni o con altri organismi ammessi a stipularle; ne restano, conseguentemente, escluse le prestazioni "libere" anche se rese da cliniche che abbiano stipulato convenzioni parziali.

- Attività didattica Le nuove disposizioni individuano meglio l'ambito di applicazione dell'esenzione, precisando che rientrano nel beneficio fiscale anche se le prestazioni didattiche dirette alla formazione e riqualificazione professionale rese da istituti o scuole riconosciute nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite nel quadro del lavoro autonomo da insegnanti (art. 5 del D.P.R. n. 633).

- Cessioni di sangue, organi, protesi, ecc.

Vengono comprese tra le operazioni esenti, per evidenti finalità di natura sociale, le cessioni, prima soggette ad imposta, di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno.

Fruiscono altresì dell'esenzione le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti ed apparecchi per protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci.

- Operazioni di mediazione e intermediazione Stante la disposizione contenuta al punto 9 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 come modificato dai decreti nn. 24 e 94 si precisa che le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn.

da 1 a 7 dell'art. 10, come sopra modificato, sono considerate esenti per connessione di materia.

- Servizi con macchine agricole Si richiama, infine, l'attenzione sul trattamento delle prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese a imprese agricole singole o associate che, già esenti da I.V.A., vengono assoggettate, a decorrere dal 1 aprile 1979, al tributo con l'aliquota del 6% (punto 5 della Tab. A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633). Il medesimo trattamento si rende applicabile alle cennate prestazioni rese mediante aeromobili, fino al 31 marzo 1979 soggette al tributo in base all'aliquota del 14 per cento.